
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 Dicembre 2006, presso gli uffici della Direzione del Personale dello Stabilimento di Piombino della Lucchini spa si sono incontrati:

- la Lucchini S.p.A.;
- la R.S.U. dello Stabilimento di Piombino;
- le Organizzazioni Territoriali FIM – FIOM – UILM.

Premesso:

- che l'Azienda intende mantenere il proprio impegno, già assunto con il Verbale di Accordo del 24 Settembre 2004, nel consolidamento e sviluppo dell'apparato produttivo ponendo, nel contempo, massima attenzione alla valorizzazione delle risorse umane attualmente operanti all'interno e di quelle che si appresta ad inserire per dare seguito a quel processo di affiancamento ed addestramento sul lavoro che, nel contesto siderurgico, ha tradizionalmente garantito significativi risultati professionali;
-
- che, in data 19 gennaio u.s., è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale per la Disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante nell'Industria Metalmeccanica Privata;
 - che la Regione Toscana è intervenuta nella regolamentazione degli aspetti formativi promuovendo e supportando l'inserimento dei giovani nelle Aziende mediante il Contratto di Apprendistato Professionalizzante;
-
- che l'istituto contrattuale di cui sopra consente di instaurare uno speciale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
 - che lo stesso strumento può indubbiamente costituire un fattore strategico di supporto alla competitività delle imprese, soprattutto dal punto di vista dello sviluppo del potenziale umano a disposizione, e nel contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire un'occupazione stabile e duratura.

Tutto ciò premesso, le Parti, confermando che il modello di Relazioni Industriali fin qui costruito, basato sul dialogo e sul confronto, nel rispetto dei reciproci ruoli, rappresenta lo schema idoneo alla corretta gestione dello Stabilimento di Piombino e quindi da confermare e sviluppare per il futuro, convengono sull'utilizzo del Contratto di Apprendistato Professionalizzante come uno degli strumenti fondamentali per l' inserimento di giovani all'interno del contesto produttivo. A tale scopo le parti concordano quanto segue:

- **Durata del Contratto di apprendistato professionalizzante** : 24 mesi per il conseguimento delle qualifiche pari alla 3° categoria di inquadramento professionale di cui al vigente CCNL.

Per qualifiche/professionalità diverse le parti rinviando direttamente al vigente CCNL, così come modificato ed integrato dall'Accordo 19 Gennaio 2006;

- **Incentivo professionalizzante**: limitatamente ai contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati all'acquisizione della qualifica pari alla 3° categoria di inquadramento professionale di cui al vigente CCNL e per la sola durata del periodo iniziale (1° - 8° mese) nel corso del quale l'apprendista è sottoinquadrate di due livelli rispetto alla qualifica da conseguire, verrà riconosciuto un elemento retributivo aggiuntivo ed assorbibile il cui ammontare corrisponde alla differenza tra il minimo contrattuale di cui alla effettiva categoria di inquadramento (Cat. 1°) e la retribuzione minima contrattuale previsto per la 2° categoria di inquadramento.

L'elemento retributivo definito "Incentivo alla Professionalizzazione" sarà automaticamente e completamente assorbito a seguito del passaggio alla 2° categoria.

Al termine dei 24 mesi, contestualmente all'attribuzione della qualifica obiettivo, il lavoratore sarà inquadrato nella 3° categoria di inquadramento professionale ed a seguito della trasformazione del contratto di apprendistato in normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo sviluppo professionale della risorsa sarà regolato - a decorrere dalla medesima data - dall'Accordo 2 agosto 1999, che in questa sede viene riconfermato.

- **Trattamento economico in caso di malattia** : a tutto il personale che sarà assunto con contratto di apprendistato professionalizzante , nel limite di 30 giorni effettivi di malattia, sarà applicato il trattamento economico previsto dal vigente CCNL per il personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Terza. Lo stesso trattamento economico sarà applicato per la malattia insorta durante il periodo di prova nei limiti e per il periodo di cui all'Art. 7 ultimo capoverso dell'Accordo 19.01.06.

Per quanto concerne gli aspetti normativi relativi alla regolamentazione della malattia, le parti espressamente rinviando alla vigente disciplina contrattuale

- Applicazioni normative contrattuali : a tutto il personale che sarà assunto con contratto di apprendistato professionalizzante , verranno applicati gli Accordi aziendali vigenti nello Stabilimento di Piombino.
- Stabilità occupazionale: condividendo appieno la Clausola di Stabilizzazione di cui alla disciplina contrattuale e con l'intento di riconfermare ciò che, di fatto, si è concretizzato negli anni più recenti (conferma del 98,5% dei giovani assunti con CFL//inserimento), le parti ribadiscono che l'obiettivo aziendale è il mantenimento del patrimonio formativo- professionale ed a tal fine verrà favorita la trasformazione dell'apprendistato in normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei casi in cui siano raggiunti positivamente gli obiettivi formativi oggetto dei contratti medesimi.

Per quanto non previsto dal presente Verbale le Parti rinviano al vigente CCNL, così come integrato dall'Accordo 19/01/2006.

Lucchini S.p.A. – Stabilimento di Piombino

RSU Stabilimento di Piombino

Organizzazioni Territoriali FIM-FIOM-UILM